



## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2019-2020

## Comunicato Ufficiale N°268 del 31/01/2020

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SAMPERNA, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. E DELL'ART. 40 DEL REGOLAMENTO A.I.A. ED A CARICO DEL SIG. MASSIMO BASILICI, ARBITRO FUORI QUADRO, PRESIDENTE DELLA SEZIONE A.I.A. DI RIETI ALL'EPOCA DEI FATTI ED OSSERVATORE ARBITRALE, PER LE MEDESIME VIOLAZIONI DI CUI SOPRA**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020**

Il presente procedimento trae origine dalla decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, che ha invitato la Procura Federale ad accertare e verificare l'eventuale apocrifia della firma apposta sulla nota trasmessa dall'arbitro Andrea Samperna alla stessa Corte del C. R. Lazio, per fornire chiarimenti in merito alla condotta di un calciatore espulso, nonché per accertare la presenza di un Osservatore Arbitrale che, nel corso della gara Cantalice / Sabazia Calcio del 28 ottobre 2018, sarebbe entrato indebitamente in campo, per segnalare al direttore di gara di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di un calciatore tesserato per la società Cantalice.

E' stato ascoltato, dalla Procura, il presidente della società Cantalice, sig. Sandro Ciogli, il quale ha affermato di avere scritto l'esposto in argomento, pur non essendo stato presente all'incontro, in quanto i fatti accaduti gli sono stati riferiti dettagliatamente da tesserati presenti alla gara (allenatore, dirigente accompagnatore e massaggiatore).

Veniva quindi ascoltato il dirigente accompagnatore, Fabrizio Della Penna, il quale ha affermato che verso il 34 minuto del primo tempo, il direttore di gara concedeva una punizione in favore del Sabazia Calcio e che, subito dopo, si accendeva in area un parapiglia e, nell'occasione, l'arbitro espelleva un giocatore avversario di colore e dopo qualche minuto espelleva anche un giocatore

della squadra del Della Penna, espulsione questa, che sarebbe stata suggerita da una terza persona, presumibilmente dal sig. Massimo Basilici, presidente della Sezione A.I.A. di Rieti, il quale si faceva aprire il cancello, entrava in campo, chiamava l'arbitro a se che, subito dopo, espelleva un calciatore.

Ipotesi, questa, supportata anche dal video consegnato alla Procura Federale ed acquisito agli atti del presente procedimento, dove si vede chiaramente i due giocatori che si spintonano e, subito dopo, si nota una spinta del giocatore di colore all'arbitro, il quale provvede ad espellerlo, senza però espellere anche il calciatore della società Cantalice.

Si vede altresì dal video che entrano sul terreno di gioco i dirigenti delle società per riportare la calma, ma non si nota, effettivamente, l'espulsione del giocatore, che evidentemente è avveniva successivamente.

Lo stesso dirigente ha infine dichiarato di non aver udito alcuna frase razzista, in quanto lontano dall'accaduto.

L'allenatore della società Cantalice, anch'egli ascoltato in Procura, confermava la versione data dal dirigente.

Il dirigente della società Sabazia Calcio, sig. Marco Trimeliti, affermava in Procura che l'espulsione del calciatore è avvenuta dopo qualche minuto rispetto alla situazione sopra descritta, e più precisamente dopo che il sig. Massimo Basilici (riconosciuto da una foto esibitagli) entrava sul terreno di gioco e parlava con l'arbitro che, di conseguenza, provvedeva all'espulsione del calciatore della società Cantalice.

Precisava, altresì, di non aver sentito direttamente le offese a sfondo razzista rivolte al proprio giocatore, riferitegli invece da alcuni calciatori della sua squadra.

Anche il vice allenatore della società Sabazia Calcio confermava in Procura quanto riferito dal dirigente, in ordine ai fatti accaduti.

In sede di audizione, il sig. Massimo Basilici, presente alla gara con la funzione di Osservatore arbitrale, negava di essere entrato sul terreno di gioco durante l'incontro; in ordine all'identificazione avvenuta da parte di tesserati di entrambe le società, ha fatto presente di presumere che, viste le amicizie del presidente della società Cantalice con l'ex presidente della Sezione A.I.A. di Rieti, quasi sempre presente alle gare del Cantalice, avrebbe sollecitato l'esposto per creargli difficoltà nella gestione della Sezione, a seguito di un probabile deferimento, come ha sempre fatto da quando è stato dismesso dal ruolo di presidente della stessa sezione, come dimostrano tra l'altro gli atti giacenti presso la Procura Arbitrale.

Aggiunge infine di presumere che l'altra società sia stata compiacente verso la società Cantalice, forse per motivi sportivi.

Ascoltato l'arbitro Andrea Samperna, il quale ha confermato l'espulsione del calciatore della società Cantalice, Tristan Valentini, nonché quella del calciatore della società Sabazia Calcio, Fela Fchikoka.

Lo stesso ha precisato di aver espulso il Valentini per frase razzista nei confronti del Fchikoka, e per aver altresì reagito sia contro l'avversario che nei suoi confronti, dichiarando di avere espulso subito il giocatore di colore, stessa cosa che voleva fare con il Valentini che però, dopo aver pronunciato la frase razzista, si era confuso tra gli altri calciatori e compagni di squadra, costringendo quindi l'arbitro ad espellerlo successivamente, con più calma.

Negava, infine, che l'Osservatore arbitrale fosse entrato sul terreno di gioco, asserendo che la ricostruzione dell'episodio fatta dalle due società fosse legata alla possibilità di fare ricorso contro le dieci giornate di squalifica inflitte al Valentini.

Ha anche dichiarato di avere sottoscritto sia il referto di gara che il supplemento di rapporto.

In sede di audizione, il calciatore della società Sabazia Calcio, David Belous ed il già citato Valentini, così come il calciatore della società Cantalice, Federico Mastroiaco, hanno in sostanza confermato che l'arbitro aveva espulso il Valentini a distanza di 5 minuti dall'espulsione del Fchikoka, solo dopo l'intervento di una persona non tesserata sul terreno di gioco, identificata poi nel sig. Basilici Massimo.

Anche il calciatore Fchikoka, in sede di audizione, ha in effetti confermato che i fatti si sono svolti, così come esposti dai calciatori sopra indicati.

La Procura può in definitiva considerare che dagli accertamenti effettuati non sono emersi riscontri probanti in ordine all'eventuale apocrifia della firma del direttore di gara sui documenti ufficiali.

Invece tutte le persone sentite hanno fornito un'univoca ricostruzione dell'accaduto, come sopra riportato.

Tutti gli ascoltati, tranne uno, hanno riconosciuto nel sig. Massimo Basilici, la persona entrata sul terreno di gioco, che avrebbe avuto un colloquio con l'arbitro mentre, al contrario, i suddetti (arbitro ed Osservatore arbitrale) hanno smentito l'accaduto in questione, con le immagini del video che, invece, apparentemente, dimostrano il contrario.

Considerato il particolare contesto in cui sono accaduti i fatti, ritiene la Procura che la condotta dei due associati sia meritevole di censura, per aver gli stessi ripetutamente negato quanto realmente accaduto.

I fatti sopra riportati evidenziano per la Procura i comportamenti dei deferiti, violativi della normativa federale indicata in oggetto, per cui ha inteso deferirli entrambi a questo Tribunale Federale Territoriale, l'arbitro effettivo Andrea Samperna, della Sezione A.I.A. di Rieti ed il sig. Massimo Basilici, arbitro fuori quadro, presidente della Sezione A.I.A. di Rieti all'epoca dei fatti ed Osservatore arbitrale nella gara in argomento.

All'udienza del 9.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché l'avv. Alessandro Papadia per il sig. Andrea Samperna, mentre nessuno compariva per il sig. Massimo Basilici. Era altresì presente il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il deferito presente, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., con la seguente sanzione: per Andrea Samperna pena base giorni 45 di sospensione, ridotta per il rito alla pena finale di giorni 30 di sospensione.

Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS e, pertanto, ne dichiarava la efficacia.

Relativamente la posizione del sig. Massimo Basilici, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali e attesa la regolarità della convocazione, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, Massimo Basilici fosse sanzionato con 45 giorni di sospensione.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati al deferito che, pertanto, merita di essere sanzionato.

Per quanto attiene la quantificazione della pena richiesta, si ritiene di accogliere le richieste della Procura, visto l'effettivo svolgersi dei fatti e la loro gravità, nonché il ruolo del deferito che avrebbe comportato un ancor più stringente rispetto delle regole e una condotta adamantina.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di sanzionare il sig. Basilici Massimo con la sospensione di giorni 45 nonché, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Samperna Andrea con la sospensione di giorni 30.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**46) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.230 del 10/01/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti dell'attività di indagine espletata a seguito della segnalazione del C. R. Lazio, in cui trasmetteva alla Procura Federale il carteggio relativo al reclamo presentato dalla società A.S.D. Sporting Hornets Roma, in relazione al Campionato di Serie C1 Calcio a 5, per posizione irregolare del calciatore Salvatore Frangipane, della società TC Parioli Football 42, in quanto squalificato, nella gara del 24 novembre 2018.

La Procura iniziava le opportune indagini e rilevava che il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della società Sporting Hornets Roma, in quanto il calciatore in questione, effettivamente, non aveva ancora scontato la sanzione inflittagli con il CU n°272 del 9 marzo 2018, comminando altresì alla società TC Parioli Football 42 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, oltre che squalificare il Frangipane per una ulteriore gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respingeva il reclamo proposto dalla società TC Parioli Football 42, confermando la decisione impugnata.

Nelle motivazioni, la Corte sottolineava come quanto lamentato dalla reclamante fosse effettivamente avvenuto, in quanto il giocatore in argomento, come evidenzia la società TC Parioli Football 42, nella precedente stagione sportiva (quella in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica) fosse tesserato proprio per la società Sporting Hornets Roma, che non lo aveva mai effettivamente fermato per una gara, per poi attendere silente, con un comportamento antisportivo, che il calciatore trasferito alla società TC Parioli Football 42, giocasse la partita contro di lei nella stagione sportiva successiva, per poi così proporre reclamo, al fine di ottenere la vittoria "a tavolino".

La Corte sottolineava il comportamento tenuto nella circostanza dalla società Sporting Hornets Roma, stigmatizzandolo decisamente e ritenendolo comunque antisportivo, che aveva per lo più confessato la partecipazione del medesimo calciatore ad almeno 4 gare del campionato 2017/2018 in posizione irregolare, creando in tal modo una grave alterazione anche del regolare svolgimento del successivo campionato 2018/2019.

La Corte, alla luce di quanto sopra, stabiliva la trasmissione alla Procura Federale di tutta la documentazione, con particolare riferimento al reclamo inviato al Giudice Sportivo dalla società Sporting Hornets Roma.

La Procura, nel prosieguo delle indagini, accertava che il calciatore Frangipane partecipava irregolarmente alle gare della stagione 2017/2018 del 10 marzo 2018, del 13 marzo, del 17 marzo e del 24 marzo 2018.

Nel proprio reclamo la società Sporting Hornets Roma dichiarava che il calciatore in questione, tesserato nella stagione successiva per la società TC Parioli Football 42, partecipava irregolarmente a 9 gare, elencando tutte le partite in argomento, tra cui quella contro la loro squadra del 24/11/2018.

Da quanto sopra premesso, la Procura ha accertato i comportamenti posti in essere:

-dal sig. Fabrizio De Santis, presidente all'epoca dei fatti della società Sporting Hornets Roma, per aver consentito l'utilizzo del calciatore Salvatore Frangipane, pur sapendolo in posizione di squalifica nelle gare sopracitate, violando in tal modo l'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 19, comma 2 del C.G.S.;

-dai sigg. Angelo Rapana e Fabio Luciani, dirigenti accompagnatori della società per le violazioni regolamentari di cui sopra e dell'art. 61 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto 3 distinte il primo ed 1 il secondo, in cui attestavano la regolarità di tesseramento dei calciatori in distinta;

-dal sig. Paolo Cerasi, all'epoca dei fatti oggetto della presente indagine presidente e legale rappresentante della TC Parioli Football 42, per violazione dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., in

relazione all'art. 19, comma 2 del C.G.S., per aver consentito l'utilizzo del calciatore Salvatore Frangipane, in posizione irregolare, in 8 gare del campionato di Serie C1 di Calcio a 5;

-del sig. Walter Boccacci, dirigente della predetta società, per aver sottoscritto in violazione dell'art. 61 delle N.O.I.F. nonché delle altre norme di cui sopra, nelle 8 gare in argomento la regolarità di tesseramento del calciatore Frangipane;

-del calciatore Salvatore Frangipane, per violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 19, commi 2 e 6 del C.G.S., per aver preso parte, senza averne titolo, a 8 gare complessivamente tra le fila delle società Sporting Hornets Roma prima e TC Parioli Football 42 poi, in quanto squalificato.

Ritenuto che da tali comportamenti consegue, per entrambe le società, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Tenuto conto che ai soggetti sopra indicati è stata inviata comunicazione di conclusione delle indagini e che, sulla base di ciò, la società TC Parioli Football 42 ha chiesto di essere ascoltata, precisando che a far data dal mese di luglio 2018, il presidente della società è diventato il sig. Marco Carillo, in sostituzione del dimissionario Paolo Cerasi.

Considerato che i fatti contestati alla società TC Parioli Football 42 sono tutti successivi alla data del 2 luglio 2018, per cui è stato archiviato il caso nei confronti di Paolo Cerasi e, di conseguenza, le violazioni regolamentari addebitate al sig. Marco Carillo, presidente della società oggetto della presente indagine.

Tenuto conto altresì che tutti i soggetti in argomento hanno richiesto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.126 del C.G.S., prima del deferimento, a cui la Procura Federale ha prestato il proprio consenso e che la Procura Generale dello Sport nulla ha rilevato su quanto convenuto tra le parti interessate.

Rilevato che con il C.U. n.60/A del 29 agosto 2019 il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo, rendendolo noto ed indicando i termini entro i quali dovevano essere versate le ammende dovute.

Rilevato che l'accordo di cui trattasi, raggiunto dalla società TC Parioli Football 42 con la Procura Federale deve intendersi risolto, in conseguenza del mancato versamento dell'ammenda entro i termini perentori previsti dal C.U. n.60/A della data sopra riportata.

Per quanto sopra detto, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale la società ASD TC Parioli Football 42, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal presidente Paolo Carillo, dal dirigente Walter Boccacci e dal calciatore Salvatore Frangipane, nei cui confronti era stata espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del C.G.S..

All'udienza del 9.1.20 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, nonché l'avv. Davide Viola per la società ASD T.C. Parioli Football 42.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il deferito, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: per la soc. ASD T.C. Parioli Football 42 pena base 5 punti di penalizzazione nella stagione sportiva 19/20 ed ammenda di € 1.000,00, ridotta per il rito alla pena finale di 3 punti di penalizzazione nella stagione sportiva 19/20 ed ammenda di € 670,00.

Il Tribunale Federale riteneva il detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 CGS.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per gli effetti, di sanzionare la società A.S.D. TC Parioli Football 42 con n°3 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso nel Campionato di Calcio a 5 Serie C2 e l'ammenda di Euro 670,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**47) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO VINCI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL NUOVO C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL NUOVO C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di segnalazione circa l'utilizzo di tecnico non abilitato.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, la A.S.D. Sora Calcio si sarebbe avvalsa della collaborazione quale vice allenatore del sig. Luca Nardone in assenza di tesseramento, che comunque non sarebbe stato possibile ottenere stante l'irregolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione annuali al Settore Tecnico.

Tale condotta sarebbe stata consentita o comunque non impedita dal Presidente della società, sig. Antonio Vinci.

Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Antonio Vinci, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione all'art. 38, NOIF e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico nonché la soc. A.S.D. Sora Calcio (oggi A.S.D. Sora Calcio 1907) a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza del 16 gennaio 2020 erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino nonché l'avv. Luigi Carvelli per la soc. A.S.D. Sora Calcio 1907 mentre nessuno compariva per il sig. Antonio Vinci.

Il Tribunale, accertata la regolarità della notifica delle convocazioni ai deferiti, disponeva procedersi alla discussione.

La difesa, pregiudizialmente, sosteneva l'improcedibilità del procedimento per errata notifica degli atti, in quanto l'attuale società ASD Sora Calcio 1907 era sorta a seguito di fusione di altre società tra cui la ASD Sora Calcio e tale fusione veniva ratificata dalla FIGC in data 8.7.19.

La Procura Federale, relativamente la posizione della società deferita chiedeva quindi rimettersi gli atti agli inquirenti per procedere a nuova incolpazione, mentre, in merito al sig. Antonio Vinci, si riportava al proprio atto di deferimento, chiedendo che fosse affermata la sua responsabilità e che fosse sanzionato con tre mesi di inibizione.

La difesa della deferita si rimetteva al Giudicante.

Questo Tribunale Federale Territoriale rileva come l'atto di deferimento, datato 22.10.19, nonché l'avviso di conclusione indagini, datato 26.8.19, siano stati notificati a cura della Procura Federale alla soc. A.S.D. Sora Calcio e al sig. Antonio Vinci c/o A.S.D. Sora Calcio.

Ebbene, come rilevato, la A.S.D. Sora Calcio in tali date non era più esistente, essendo cessata il 8.7.19 a seguito dell'approvazione della fusione tra la predetta società e la ASD Marfrica che hanno dato vita alla diversa società A.S.D. Sora Calcio 1907.

Le notifiche effettuate alla società e al sig. Vinci presso la società A.S.D. Sora Calcio, dunque, sono irregolari, determinando l'improcedibilità del procedimento odierno.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare il procedimento improcedibile stante l'omessa notifica dell'atto di deferimento e della comunicazione di chiusura indagini ad entrambi i deferiti, rimettendo gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di sua spettanza.

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Livio Zaccagnini

**48) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABRIZIO DI MEO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AL C.U. N. 1 DEL 2 LUGLIO 2018 DEL S.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VJS VELLETRI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.241 del 17/01/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale, vista la nota del 28 maggio 2019 del C. R. Lazio SGS, con cui trasmetteva alla Procura Federale, per il seguito di competenza, l'esposto presentato dagli esercenti la potestà genitoriale sul giovane calciatore minorenni, avente ad oggetto il comportamento dell'allenatore della società A.S.D. Vjs Velletri, sig. Massimiliano Michetti il quale, in occasione di un torneo disputato a Gubbio, dal 25 al 28 aprile 2019, avrebbe lasciato in albergo il minore di cui sopra (Categoria Pulcini), senza accorgersi e verificare la sua assenza al momento di prendere il pullman per recarsi a giocare una gara. La Procura, vista la documentazione acquisita, iniziava gli accertamenti del caso. Letta la relazione redatta dal Collaboratore Federale, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati;

rilevato che il sig. Michetti, per il tramite del suo legale di fiducia ha chiesto nei termini ed ottenuto copia integrale degli atti, e che il sig. Daniele Brachetti, in sede di audizione, ha formulato istanza ex art. 126 del C.G.S..

La Procura, nel caso in questione, ha compiuto un'analisi articolata e dettagliata dei fatti accaduti, accertando che il Michetti risultava iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per le squadre minori della società Vjs Velletri, mentre il Brachetti, iscritto regolarmente nei ruoli tecnici, non risultava però tesserato per la predetta società.

Il sig. Fabrizio Di Meo si era dimesso dalla carica di presidente, in epoca successiva ai fatti in argomento.

La Procura ha esaminato tutta la documentazione relativa all'organizzazione del torneo, che si è svolto regolarmente.

Ha ascoltato dirigenti, calciatori e tesserati partecipanti a detta manifestazione sportiva, ed in particolare il giovane calciatore minorenni, il quale ha confermato il contenuto dell'esposto, così come fatto anche da un compagno di squadra, che ha raccontato di aver informato il mister che il compagno si trovava ancora in albergo; il tecnico, anziché preoccuparsi per l'assenza del giovane calciatore, aveva ordinato di partire con il pullman, redarguendo lo stesso compagno, reo di aver chiesto di andare recuperare il compagno di squadra, che successivamente, a gara iniziata era arrivato poi al campo.

Il dirigente Matteo Moscato, ascoltato dichiarava che l'allenatore lo aveva informato dell'accaduto, chiedendogli di prendersi cura del minore, solo dopo aver lasciato la struttura alberghiera, tranquillizzando il ragazzo.

Il Direttore Generale della società, sig. Mauro Bernardi, venuto a conoscenza dei fatti provvedeva all'allontanamento del tecnico; la decisione in senso contrario del presidente lo induceva a dimettersi.

La Procura, tenuto conto dei principi contenuti nella Carta dei Diritti dei ragazzi allo Sport, delle disposizioni regolamentari nazionali e, tenuto conto che debbono realizzarsi in un clima psicologico sereno, ritiene che la condotta del tecnico nella vicenda in argomento vada stigmatizzata. La Procura dunque, tenuto conto che il tecnico Brachetti ha formulato istanza ex art. 126 del C.G.S., e che per il tecnico Michetti ha provveduto con autonomo atto di deferimento, a trasmettere gli atti al Settore Tecnico, Commissione Disciplinare, per i provvedimenti del caso, ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fabrizio Di Meo, per le violazioni regolamentari indicate in oggetto, in qualità di presidente della società A.S.D. Vjs Velletri, per aver consentito o comunque non impedito al dirigente accompagnatore Daniele Brachetti, di svolgere la funzione di tecnico, in assenza di regolare tesseramento.

Viene anche deferita la società A.S.D. Vjs Velletri, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S..

All'udienza del 16.1.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Fabrizio Di Meo fosse sanzionato con 6 mesi di inibizione, di cui 4 mesi per il capo A e 2 mesi per il capo B, e la società ASD Vjs Velletri con l'ammenda di € 1.000,00.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati, tranne che per la condotta di cui al capo A del presidente Di Meo. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il tecnico Massimiliano Michetti abbia lasciato il giovane calciatore Diego Chiominto (categoria Pulcini, di anni 9) solo in albergo ove erano alloggiati insieme con la squadra: egli infatti, era a conoscenza dell'assenza del predetto dalla navetta che avrebbe condotto lui e i calciatori al campo di gioco, ma di aver tuttavia consentito di partire, senza affidare prima il bambino ad altro soggetto autorizzato come il dirigente accompagnatore, avvisato solo quando la navetta si era allontanata. Il minore, quindi, risulta essere stato volutamente lasciato solo dall'allenatore che ha contravvenuto ai propri doveri di vigilanza e custodia. Ugualmente risulta provato che il sig. Daniele Brachetti abbia svolto l'attività di dirigente accompagnatore in assenza di regolare tesseramento e, comunque, di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico (per cui è stata applicata sanzione ex art. 126 C.G.S.) e pertanto il sig. Di Meo andrà sanzionato per aver consentito ovvero non impedito tale condotta (di cui al capo B del deferimento). Lo stesso Di Meo, invece, andrà prosciolto per la condotta di cui al capo A cioè aver consentito che l'allenatore contravvenisse ai doveri di vigilanza e custodia lasciando solo il giovane calciatore, in quanto si tratta di violazione regolamentare sottratta alla sfera volitiva o di controllo del presidente cui non è ascrivibile alcuna condotta commissiva od omissiva. Diversamente opinando, il presidente risponderebbe presuntivamente di tutte le violazioni commesse dai tesserati della propria società. Della responsabilità di cui al capo B deve rispondere a titolo di responsabilità diretta anche la società deferita, che dovrà essere sanzionata per responsabilità oggettiva anche per le condotte dei tesserati Brachetti e Michetti.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta ascritta al presidente Fabrizio Di Meo per il capo B, mentre deve essere sanzionata in maniera più lieve la società ASD Vjs Velletri, tenuto conto sia della parziale assoluzione del presidente che dell'entità e gravità delle condotte effettivamente tenute dagli altri tesserati. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di ritenere il Presidente Di Meo responsabile della violazione descritta nel capo B del deferimento, e la società A.S.D. Vjs Velletri responsabile degli addebiti ascritti e, per l'effetto, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 2 a Di Meo Fabrizio nonché l'ammenda di Euro 500,00 a carico della società A.S.D. Vjs Velletri.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2020**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli